



Alta Corte Giustizia
CORTE D'APPELLO

DI
Roma

ESTRATTO DI DECRETO DI CITAZIONE
LE PARTI LESE, DI TESTIMONI, DI PERITI O DI INTERPRETI
pel dibattimento

Noi Avv. Senatore Lupelli Repubblicano
Commissionario della Corte Giustizia
A richiesta del Pubblico Ministero

ordiniamo di citarsi l' 1 part les, i 1 testimon 1 i 1 perit 1 ed
interpret 1 appresso indicati a comparire personalmente innanzi quest 1
Alta Corte Giustizia nella sala d'udienza posta in
Roma nel giorno 11 febbraio 1925
alle ore 15 meridiane dovendo essere intes 1 nella causa penale a carico di

imputato di [Signature] con diffidamento che non
comparendo incorrerà 1 nelle pene stabilite dagli art. 394 e 395 C. p. p.
e 210 C. p.

ELENCO DELLE PARTI LESE, DEI TESTIMONI, PERITI ED INTERPRETI

Senatore Albertini

Milano

Roma li 8 febbraio 1925

IL CANCELLIERE

IL (1) Repubblicano

Lupelli

N. 1 Reg. Gen.

Art. 294 Cod. proc. pen. « Il testi-
mone, perito o interprete, non com-
parso che non abbia dimostrato un
legittimo impedimento, può essere
per ordine del giudice, accompa-
gnato all'udienza dagli agenti del-
la forza pubblica, e in ogni caso
condannato a pagare all'erario una
somma da venti a cento lire: inol-
tre è sempre condannato nelle spe-
se della sospensione a cui abbia
dato causa ».
Le condanne possono essere revo-
cate se il testimone, perito o inter-
prete comparisce al dibattimento,
o se, entro tre giorni dalla notifica-
zione dell'ordinanza di condanna,
presentandosi al presidente o al
pretore, dimostri un legittimo im-
pedimento continuato per tutta la
durata del dibattimento ».
Art. 295 C. p. p.
« Se il giudice delegato verifica non
avanzare o non essere legittimo
l'impedimento addotto dal perito o
testimone, ne informa tosto l'au-
torità delegante, la quale può ordi-
nare i provvedimenti stabiliti nella
prima parte dell'articolo 294 ponen-
do inoltre a carico del perito o te-
stimone le spese del trasferimento
del giudice, del cancelliere, e delle
altre persone intervenute in con-
formità del presente articolo. Tali
provvedimenti sono dati senza di-
lazione dal presidente della corte
di assise, dal tribunale, o dal pre-
tore, che conosce dal giudizio, qua-
lora si siano trasferiti sul luogo ».
« Nei casi suindicati, e in quello di
rifiuto a fare testimonianza, o a pre-
stare ufficio di perito o interprete,
si applica altresì la disposizione del
secondo capoverso dell'articolo 232 ».
Art. 210 Cod. pen. « Chiunque chia-
mato dall'autorità giudiziaria qua-
le testimone, perito o interprete,
ottiene, allegando un falso prete-
sto, di esimersi dal comparire, ov-
vero, essendosi presentato, rifiuta
di fare la testimonianza o di pre-
stare l'ufficio di perito o d'inter-
prete, è punito con la detenzione
fino a sei mesi o con la multa da
lire cento a mille ».
« Questa disposizione si applica an-
che ai giurati, qualora ottengano
l'esenzione allegando un falso pre-
testo. Se si tratta di un perito, la
condanna ha per effetto la sospen-
sione dall'esercizio della profes-
sione o dall'arte per un periodo di tem-
po pari a quello della detenzione ».

- (1) Presidente o Pretore.
- (2) Tribunale o Pretura

ESTRATTO DI DECRETO DI CITAZIONE
RELAZIONE di NOTIFICAZIONE
del dibattimento

L'anno millenovecentoventicinque 1925 il giorno 8^{to}
del mese di Febbraio in Milano

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano

Sulla richiesta di cui innanzi, ho citato a comparire nel luogo, giorno ed ora suddetta le persone retro
indicate, consegnando copia al procuratore Albertini
nella sua residenza in Milano Piazza Castello
no. 11 - a mano del Sig. Sigano Giuseppe portiere alle Dipen-
denze di detto notificando, quasi e suoi congiunti ed asso-
ciati a tutti.

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Enrico Albertini